

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI LAVORAZIONI CONTO TERZI

1. Contratto

- 1.1 Le condizioni generali indicate nel presente documento stabiliscono condizioni e termini che regolano i rapporti contrattuali stipulati tra **BVR S.r.l** (nel seguito BVR) e il **committente** (collettivamente BVR e Committente vengono citati come "**Parti**"), sostituendo eventuali versioni diverse o accordi precedentemente in essere.
- 1.2 BVR effettua lavorazioni di trattamento superficiale su prodotti del Committente a prescindere dalla destinazione d'uso a cui sono destinati. L'ordine, o il documento di trasporto, dovrà indicare in modo esaustivo il tipo di lavorazione e i requisiti richiesti.
- 1.3 Qualora il prodotto oggetto di lavorazione sia destinato a mercati di paesi non appartenenti all'Unione Europea, sarà onere del Committente comunicare a BVR eventuali requisiti da osservare in base alla normativa in vigore nel paese di destinazione, anche relative alla sicurezza del prodotto lavorato. Resta inteso che BVR sarà espressamente manlevata e tenuta indenne dal Committente per ogni costo, onere, pregiudizio, danno diretto o indiretto causato dalla non conformità della lavorazione rispetto alle normative del Paese di destinazione.
- 1.4 Ogni ordine verrà considerato come proposta contrattuale subordinata all'accettazione da parte di BVR stessa che potrà avvenire:
 - a) con la conferma d'ordine
 - b) con tacito assenso
- 1.5 Qualora non concordato diversamente, all'ordine verrà applicato il listino prezzi in vigore al momento della ricezione dell'ordine stesso.

2. Termini di consegna

- 2.1 I termini di consegna, nel caso siano indicati dal committente nell'ordine e accettati da BVR nella conferma d'ordine, sono indicativi e non tassativi, ed eventuali ritardi non determineranno alcun diritto del Committente ad indennizzo o a risarcimenti di alcuna sorta. Essi decorrono dalla data della consegna del materiale da sottoporre a lavorazione.
- 2.2 In caso di eventi di forza maggiore, quali catastrofi naturali, scioperi, impedimenti indipendenti dalla volontà di BVR, che ritardino per oltre 30 giorni il termine di consegna delle lavorazioni, danno diritto ad entrambe le Parti di risolvere il contratto con comunicazione scritta, senza che ciò determini l'insorgere di alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti di danni per alcuna delle Parti.

3. Consegna

- 3.1 I prodotti lavorati da BVR viaggiano sempre a rischio e pericolo del Committente, restando convenuto che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto del Committente. Pertanto BVR si considererà esonerata da qualsivoglia responsabilità con la consegna della merce al vettore o al Committente, nel caso in cui quest'ultimo decida di ritirare la merce personalmente o tramite un proprio incaricato.
- 3.2 Il Committente è tenuto a verificare la conformità delle lavorazioni effettuate da BVR sui prodotti entro 8 (otto) giorni della consegna. Dopo quella data le lavorazioni effettuate saranno considerate accettate e conformi a quanto richiesto nell'ordine.

BVR Srl ha sede legale in piazza Cesare Battisti 2 Carate Brianza 20841 (MB)
CF / PI 05571150969, iscrizione al Registro delle Imprese di Monza R.EA MB N. 1864979
Sede operativa in via Daniele Manin 350/10 e /11 Sesto San Giovanni 20099 (MI)

- 3.3 Eventuali vizi occulti delle lavorazioni dovranno essere comunicati a BVR entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta e comunque entro 1 (un) anno dalla consegna del prodotto cui le lavorazioni fanno riferimento.

4. Prezzi

- 4.1 I prezzi delle lavorazioni sono al netto di IVA, dei costi di trasporto e degli eventuali oneri doganali, imballaggio incluso, se non diversamente indicato per iscritto da BVR.
- 4.2 Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, su richiesta del Committente, vengano apportate varianti alle stesse che comportino incrementi di costo superiore al 5%, BVR avrà diritto a richiedere un adeguamento del prezzo pattuito.

5. Modalità di pagamento

- 5.1 Se non diversamente confermato per iscritto, il Committente deve rispettare le condizioni di pagamento indicate sulla fattura.
- 5.2 Eventuali reclami o contestazioni sulle fatture saranno presi in considerazione a condizione che pervengano alla sede di BVR a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail entro 8 (otto) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.
- 5.3 Resta inteso tra le Parti che, in caso di mancato pagamento da parte del Committente degli importi dovuti dallo stesso per le lavorazioni effettuate da BVR, quest'ultima avrà diritto di trattenere i prodotti in lavorazione del Committente fino all'integrale pagamento del proprio credito.
- 5.4 BVR avrà, in ogni caso, il diritto di compensare i crediti del Committente con eventuali importi a quest'ultimo dovuti a qualsiasi titolo.

6. Interessi per ritardato pagamento

Per i pagamenti ritardati oltre i termini previsti dalla fattura verranno addebitati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/02, fatto salvo il diritto di BVR di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, nonché il rimborso di ogni costo o spesa sostenuto per il recupero del proprio credito, ivi incluse le spese legali.

7. Contestazioni

- 7.1 In caso di contestazioni il Committente è tenuto a formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi:
- le lavorazioni oggetto di contestazione;
 - i vizi, difetti o difformità riscontrate.
- 7.2 BVR ha diritto di verificare, in contraddittorio con il committente, i prodotti ritenuti difettosi al fine di accettare la contestazione o dimostrare la corretta esecuzione delle lavorazioni e la conformità delle stesse a quanto indicato nei requisiti tecnici contrattuali.

8. Garanzia

- 8.1 BVR garantisce l'esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte e, quale rimedio ad eventuali vizi e/o difetti, unicamente il rifacimento delle lavorazioni che si sono rivelate difettose, vedi articolo 7.1 e 7.2, a condizione che il Committente abbia fatto la contestazione nei termini previsti agli articoli 3.2 e 3.3 e in ogni caso nel termine massimo di 1 (un) anno dopo la consegna dei prodotti oggetto delle lavorazioni.

- 8.2 Nessuna responsabilità sarà ascrivibile a BVR, per difetti del prodotto causati da abrasioni, alterazioni, corrosioni, incidenti, cattivo uso, difetto di conservazione, installazione, manutenzione o negligenza del Committente stesso.
- 8.3 Resta inteso che BVR non risponderà di alcuna garanzia in caso di mancata dimostrazione da parte del Committente dell'effettiva difettosità delle lavorazioni.
- 8.4 Parimenti, è esclusa ogni garanzia nei casi di usura normale dei prodotti oggetto di lavorazione e in tutti i casi di forza maggiore.
- 8.5 In caso di interventi presso il Committente o in campo, le spese di viaggio e di trasferta, non sono comprese nella garanzia, così come le spese di trasporto dei resi in caso di spedizione.

9. Limitazioni di responsabilità

La responsabilità di BVR per qualsivoglia danno arrecato al Committente o a terzi di qualsiasi natura è, in ogni caso, limitato entro la somma massima del costo della lavorazione sostenuto dal Committente sulla parte oggetto della controversia e relativa alla singola fornitura o al lotto incriminato.

10. Diritti di proprietà intellettuale

BVR non è tenuta né a conservare, né a restituire i disegni, modelli, schizzi, ecc. messi a sua disposizione, a meno che non sia stato convenuto diversamente per iscritto.

Il Committente garantisce la piena proprietà e titolarità dei prodotti inviati a BVR per la lavorazione, manlevando BVR da ogni responsabilità, costo, onere, spesa o danno che dovesse essere reclamato da terzi per la violazione di diritti di proprietà intellettuale.

11. Accordo delle Parti

Le eventuali condizioni particolari contenute nelle conferme d'ordine, unitamente alle presenti Condizioni Generali, costituiscono l'integrale accordo tra le Parti e annullano ogni precedente accordo, scritto o verbale, sulle materie che ne costituiscono l'oggetto. In caso di divergenza, le condizioni particolari prevarranno sulle Condizioni Generali.

12. Giurisdizione esclusiva e legge applicabile

Qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano. La legge regolatrice del presente contratto è la legge italiana.

Emesso in data 01/01/2023